

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale
ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94**

Mercoledì 11 marzo 1998. — Presidenza del Presidente Antonio MARZANO. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica, Giorgio Macciotta e Laura Penacchi.

La seduta comincia alle 20,35.

Seguito dell'esame dello schema di regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale dei dipartimenti del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle relative attribuzioni (esame ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Presidente Antonio MARZANO ricorda che è stata depositata nella giornata di ieri la proposta di parere del relatore Pasetto e che oggi sono stati presentati gli emendamenti ad essa riferiti (v. allegato).

Il senatore Michele FIGURELLI dichiara di non aver presentato emendamenti, perché ha potuto constatare che molte delle considerazioni e delle proposte da lui avanzate nell'intervento di ieri sono state recepite nello schema di parere del relatore.

Il relatore Giorgio PASETTO sottolinea come abbia cercato di farsi carico effettivamente delle considerazioni emerse nel dibattito, confidando che alcune di esse possano essere rassegnate come impegni politici al Governo, mentre altre sono state inserite nella sua proposta di parere. Ha potuto esaminare gli emendamenti presentati, 4 dal deputato Boccia, uno dal senatore Azzollini: in essi si sollevano questioni sulle quali appaiono opportuni chiarimenti del Governo. Vi sono questioni che attengono a una necessità di coordinamento, soprattutto in materia di personale, fra il Dipartimento per gli affari generali e gli altri dipartimenti; avanza un'ipotesi di maggiore strutturazione del Gabinetto del Ministro e di coordinamento tra questo e le strutture dipartimentali; vi sono questioni di modifica formali, come quella contenuta nell'emendamento Boccia n. 3 riferito all'articolo 4 dello schema di regolamento che non può che essere accolta.

Anche il senatore Azzollini pone questioni in ordine al regime normativo esistente che prevede l'abilitazione a soggetti esterni, quali sono i membri del Comitato tecnico degli esperti a rappresentare il Governo presso organismi internazionali, nonché la possibilità di compensi fissati con decreto ministeriale « anche in deroga a disposizioni di legge ».

Il sottosegretario Laura PENNACCHI osserva come dal dibattito e dalla proposta di parere presentato dal relatore emerga un contributo costruttivo della Commissione sul merito dello schema di regolamento che, ritiene, risulterà molto utile ai fini della deliberazione del regolamento steso. Condivide in particolare alcune sottolineature contenute nella proposta di parere quali la necessità di una denominazione uniforme per le articolazioni interni ai dipartimenti, o l'invito ad un ampliamento delle competenze del Centro nazionale di contabilità pubblica allo studio delle problematiche della contabilità degli enti locali. È sensibile alla sollecitazione per un complessivo ridisegno dell'organico all'interno del quale riequilibrare il novero dei posti di VI livello, così come dovrebbe essere accolto l'invito a un maggior coordinamento tra le competenze in materia di personale tra il Dipartimento dell'amministrazione generale e gli altri dipartimenti. Precisa tuttavia che non può essere rimessa in discussione l'articolazione dipartimentale così come già definita sulla base del regolamento di organizzazione vigente.

Quanto al Comitato di garanzia per i controlli comunitari, può esservi una discrasia di carattere normativo, ma precisa che le funzioni comunque rientrano nell'attività di controllo e sono già svolte dall'amministrazione. In ordine all'istituzione dell'ISAE raccoglie l'invito a una rapida definizione del regolamento relativo. Venendo alle osservazioni sui singoli dipartimenti precisa che le funzioni assunte dalla Direzione VI sono coerenti con l'attribuzione al Dipartimento del Tesoro degli affari economici e internazionali, già incardinati per la quasi totalità nel Servizio IV, mentre è già prevista l'attribuzione alla direzione di volta in volta competente della consulenza per l'attività predeliberativa del CIPE. Condivide l'auspicio per una migliore sinergia tra la Direzione I del Dipartimento per il Tesoro e il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione sul tema della gestione sui processi di privatizzazione. Osserva inoltre che la funzione di analisi,

verifica e valutazione dei costi nell'ambito della Ragioneria generale dello Stato è attualmente allocata nell'Ispettorato generale del bilancio. Ritiene vada accolto l'invito ad evitare sovrapposizione tra le competenze del Dipartimento per le politiche di sviluppo di coesione e di quelle dell'Ispettorato per gli affari economici. Precisa quindi che il rilievo conferito alla funzione di liquidazione degli enti disciolti è la conseguenza della complessa attività ancora esistente in merito.

Condivide l'invito a rafforzare l'Ispettorato generale della finanza della Pubblica Amministrazione, mentre osserva che i rapporti con gli organismi internazionali sono curati dagli specialisti delle materie che partecipano alle riunioni internazionali. Chiarisce quindi che il servizio delle pensioni di guerra e quelli relativi all'erogazione di trattamenti economici a carico di altre amministrazioni pubbliche fanno effettivamente capo al IV Dipartimento, mentre è assegnato al Servizio I dello stesso Dipartimento del personale il supporto delle conferenze di coordinamento e indirizzo. Vi sono una serie di spunti e di suggerimenti interessanti anche negli emendamenti presentati, dei quali il Governo potrà tener conto nell'adozione del regolamento. Esprime peraltro la propria perplessità su articolazioni organizzative eccessivamente dettagliate da affidare a direttive generali o a decreti del ministro in materia di coordinamento di funzioni e competenze tra dipartimenti e fra strutture interne ai dipartimenti stessi. Non è inoltre d'accordo con la proposta di ristrutturazione del Gabinetto che viene prefigurata.

Precisa infine che la legge 428 del 1985 ha effettivamente già previsto la possibilità di compensi derogatori per i membri del Comitato tecnico scientifico degli esperti, così come la possibilità di nominare gli esperti medesimi a rappresentare l'amministrazione in organismi nazionali ed internazionali.

Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA soffermandosi sulla competenza in ordine ai cofinanziamenti e ai rapporti con gli

organismi comunitari ritiene incongruo incentrarla in un solo servizio sottolineando come l'attività istruttoria spetti comunque ai ministeri competenti, mentre il servizio preposto alle politiche di coesione rappresenta l'autorità nazionale nei rapporti con la Comunità europea e inoltre alla stessa le richieste di cofinanziamento.

Precisa quindi che la complessità del ministero comporta una specifica attenzione anche sul versante dell'attività legislativa. Non sembrano utili uffici legislativi per Dipartimento, ma nella configurazione che è stata mantenuta di un unico ufficio legislativo, soluzione questa senz'altro da preferire, è necessario prevedere articolazioni interne che tengano conto della complessità delle funzioni del ministero. Circa la distribuzione di competenze tra la I e la VI Direzione del I Dipartimento in ordine agli interventi finanziari del tesoro e alle attività produttive, osserva che la Direzione I è competente sugli enti economici da dismettere, mentre la Direzione VI esercita il controllo sugli enti che restano in mano pubblica, orientando la gestione dei fondi.

Ricorda di essersi soffermato nella seduta di ieri sulla questione della collocazione della funzione istruttoria dell'attività predeliberativa del CIPE. Ritiene importante ricordare che essa non si colloca in un'unica struttura, proprio per il carattere di terzietà rispetto al Tesoro e di servizio all'intero governo che il CIPE deve avere e che si chiede se non sia il caso di sottolineare ulteriormente.

Il deputato Antonio BOCCIA chiede preliminarmente che esperti della funzione pubblica esaminino lo schema di regolamento in relazione a incongruenze riscontrabili circa la distribuzione delle funzioni. Analogo parere potrebbe essere richiesto alla Conferenza dei direttori generali dei dipartimenti di cui all'articolo 8 del regolamento, ove già costituita, oppure ai singoli direttori generali.

Sottolinea quindi come vi sia bisogno di maggiori coordinamenti fra i diversi servizi dipartimentali: ad esempio non è

chiaro perché si parli di attività prelegislativa o di informazione statistica, o di competenze in materia di studi o analisi di colta in volta per un solo Dipartimento su tre. Ricorda quindi come ai sensi del decreto legislativo n. 29 del 1993 i singoli dirigenti delle articolazioni di ciascuna struttura siano responsabili della gestione delle risorse umane e strumentali: lo schema di regolamento andrebbe maggiormente coordinato con tali previsioni. Appare inoltre imprescindibile l'esigenza del riscontro di legittimità e di congruità da parte di dirigenti generali per le proposte alla firma del responsabile politico.

Quanto all'organizzazione del Gabinetto è consapevole che una tradizione cinquantennale ha determinato equilibri consolidati. Ma ritiene che i regolamenti di organizzazione di un Ministero che può rappresentare il fiore all'occhiello della burocrazia dovrebbero avere il coraggio di inserire le necessarie discontinuità. Perché ad esempio, si chiede, considerare ufficio di servizio politico, e quindi articolazione del Gabinetto, l'Ufficio legislativo, che dovrebbe invece essere per natura considerato permanente? Almeno dovrebbero essere previsti raccordi efficienti con l'attività prelegislativa dei dipartimenti.

Vi sono poi articolazioni regionali e locali che dipendono funzionalmente dai singoli dipartimenti, mentre nel Dipartimento degli affari generali vi è un apposito servizio per le questioni degli uffici regionali e locali. Un coordinamento che tenga presenti le filiere appare indispensabile. Si tratta di coordinare le competenze tra il Dipartimento degli affari generali e gli altri tre non solo in materia di personale, ma anche di economato e di provveditorato.

Precisa in conclusione che ha inteso rassegnare queste considerazioni e quelle contenute negli emendamenti a sua firma alla valutazione di tutti i colleghi e del Governo e gli è sufficiente che siano state ascoltate. Per questo non insisterà per la votazione dei suoi emendamenti.

Il deputato Roberto DI ROSA dopo aver espresso il proprio apprezzamento

per la proposta di parere del relatore, sottolinea come non sia agevole per un parlamentare discutere di materie organizzative che dovrebbero ritenersi esclusive del Governo, proprio in quanto responsabile del funzionamento delle strutture amministrative. Rappresenta pertanto l'esigenza che il parere che si esprimerà questa sera sia equilibrato. Ricorda come il sottosegretario Macciotta abbia ieri richiamato la difficoltà dell'accorpamento di due ministeri aventi struttura e tradizione così diverse. Non è facile pervenire a un equilibrio che solo i comportamenti concreti potranno assestare con il tempo. Ma certo è necessario puntare sulla massima flessibilità possibile per consentire il funzionamento della struttura. Non si incorra nell'eccesso di dettaglio organizzativo: in questo non condivide l'articolazione delle proposte del collega Boccia, proprio perché ne condivide, invece, la preoccupazione di fondo.

Propone quindi che si voti il parere preparato dal relatore con le integrazioni che egli riterrà essenziali. Ritiene inoltre che il parere debba limitarsi ad osservazioni, piuttosto che a condizioni, proprio perché raccoglie le conclusioni del collega Boccia sulla necessità di garantire flessibilità nel funzionamento attraverso atti interni del Ministero finalizzati al coordinamento delle strutture. Invita però il Governo a non raccogliere le forti pressioni che possono essere dettate da interessi corporativi della burocrazia.

Sottolinea infine l'esigenza che venga ribadito il carattere di terzietà e collegialità del CIPE.

Il relatore Giorgio PASETTO in ordine alla questione del dettaglio normativo sull'organizzazione ricorda come si versi, con questo regolamento, nell'ambito dell'attuazione del decreto legislativo e del regolamento organizzativo già esaminati dalla Commissione. Certo i problemi organizzativi di dettaglio sono del Governo,

ma non può non sottolinearsi come nell'accorpamento di due ministeri importanti e così diversi per peso e tradizioni, debba risultare comunque centrale, per lo sviluppo del paese, il Dipartimento per le politiche di coesione. Quanto al ruolo e all'attribuzione del CIPE vi è la necessità di una scelta chiara e definitiva che affronti in modo positivo anche la questione della terzietà. Si chiede inoltre se non sia il caso di far emergere un livello dirigenziale più adeguato per la struttura di supporto al CIPE. Riprendendo infine spunti contenuti nell'emendamento a firma del senatore Azzollini ritiene che, se la legge rende possibile le attribuzioni di rappresentanza e i compensi in deroga ai membri del Comitato degli esperti, va comunque chiarito quali siano gli ispettorati competenti sui profili internazionali.

Propone in conclusione che si raccomandi al Governo di tener conto non soltanto del testo del parere che sarà votato, ma anche dei temi emersi nel corso della discussione e di quelli contenuti negli emendamenti presentati.

Ritiene comunque di apportare alcune limitate correzioni, a seguito di suggerimenti avanzati, alla propria proposta di parere (v. allegato).

Il Presidente Antonio MARZANO pone quindi in votazione il testo del parere riformulato dal relatore, raccomandando al Governo di tener conto anche delle considerazioni emerse nella discussione e dei suggerimenti contenuti negli emendamenti presentati. Prende atto che i presentatori non insistono per la votazione dei rispettivi emendamenti.

La Commissione approva quindi la proposta di parere riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 22.

Proposta di parere del relatore sullo schema di regolamento relativo all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

La Commissione parlamentare esprime il proprio parere sullo schema di regolamento dando innanzitutto atto al Governo di aver ristabilito un corretto rapporto istituzionale tra Esecutivo e Parlamento così come richiamato dai Presidenti delle Camere, nella lettera del 12 febbraio 1998.

Considerato che:

nel merito si esprime un giudizio positivo sull'impianto complessivo dello schema di regolamento, che completa il disegno dell'unificazione degli ex Ministeri del tesoro e del bilancio. Si individuano, in sostanza, gli uffici di livello dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti generali di livello C, attraverso i quali saranno esercitate le competenze attribuite ai singoli Dipartimenti. Viene così conclusa la prima indispensabile fase dell'unificazione, in attesa che il processo si concluda con l'emanazione dei successivi regolamenti necessari per esprimere un giudizio definitivo sull'integrazione compiuta;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

Osservazioni di carattere generale:

Dall'analisi del testo emerge una mancanza di uniformità sia nelle denominazioni (Servizi, Ispettorati, Direzioni), sia nel peso delle articolazioni interne ai Dipartimenti, alle cui sfere di competenza sono attribuite funzioni svolte dall'amministrazione del tesoro con una prevalenza delle funzioni esercitate dall'amministrazione del bilancio, con conseguente ridimensionamento di queste ultime.

Anche se lo squilibrio tra le strutture del Ministero del tesoro e del bilancio riflette una situazione preesistente (i dipendenti dell'ex Ministero del bilancio sono 600, quelli del tesoro 18.000), è pur vero che l'obiettivo legato al processo di unificazione è teso a potenziare le politiche di sviluppo e, conseguentemente, le strutture preordinate a tale compito.

L'organizzazione dei Dipartimenti presenta un consistente ampliamento dei posti di vertice delle strutture dirigenziali, il cui incremento (+15) dovrebbe, peraltro, essere motivato da ragioni di funzionalità ed efficacia soprattutto in relazione ai posti assegnati al Centro nazionale di contabilità pubblica. Sarebbe, pertanto, auspicabile che il Centro allargasse le sue competenze anche allo studio delle problematiche di contabilità degli enti locali.

Il taglio dei posti di VI livello non appare inserito in un complessivo ridisegno dell'organico, che risulta essere semplicemente la sommatoria di quattro organici preesistenti e tanto meno risulta collegato con un necessario progetto di riqualificazione professionale dell'attuale personale.

Inoltre, la costituzione del « Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro » con competenze in materia di attuazione delle politiche del personale, di relazioni sindacali, di assunzioni e trattamento giuridico ed economico del personale del Ministero non sembra coerente con la creazione di analoghi uffici per gli affari generali e per la gestione del personale interno in seno ai singoli Dipartimenti. Sarebbe, pertanto, auspicabile una ricon-

siderazione della scelta di istituire uffici di gestione del personale all'interno dei singoli Dipartimenti.

Nel parere interlocutorio del Consiglio di Stato (n. 190/97 del 19 gennaio 1997) si manifestavano perplessità sull'istituzione del Comitato di garanzia per i controlli comunitari, non prevista dal decreto legislativo n. 430/1997 e neppure dallo schema di regolamento già trasmesso alle Camere. Tale organismo era invece presupposto dal decreto-legge n. 305/1997 (AIMA), decaduto, ed è attualmente previsto dall'articolo 3 di un disegno di legge all'esame del Senato (A.S. 2893). Pertanto, non esiste allo stato una norma di legge che ne autorizzi la costituzione.

Si osserva poi che, sulla norma del Consiglio tecnico-scientifico non compare più il riferimento all'ISAE, che avrebbe dovuto essere costituito con un regolamento previsto dalla legge delega e non ancora emanato. Si auspica che il relativo regolamento sia definito al più presto.

Osservazioni sull'articolazione dei singoli Dipartimenti:

La ripartizione delle competenze fra le articolazioni interne non sempre rispecchia l'assetto delle funzioni attribuite ai Dipartimenti dal Regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri. In particolare, non appare giustificata l'enucleazione di nuove competenze, non espressamente indicate nel Regolamento, per dare vita ad autonome Direzioni generali.

Questo si verifica, tra l'altro, nel caso del Dipartimento del tesoro, dove la Direzione VI assume funzioni non enunciate nel Regolamento in modo autonomo rispetto ad altre.

Occorre rendere esplicita, inoltre, l'attribuzione alla direzione di volta in volta competente della consulenza per l'attività predeliberativa del CIPE.

È auspicabile, inoltre, una migliore sinergia tra la direzione I del Dipartimento del Tesoro e il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione sul tema della gestione dei processi di privatizzazione.

L'articolazione degli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato non sempre corrisponde in maniera equilibrata alla ripartizione delle funzioni prevista dal Regolamento; ad esempio, non è conferito autonomo rilievo alla funzione di analisi, verifica e valutazione dei costi, che nel Regolamento appariva potenziata non solo in relazione alla nuova struttura del bilancio per centri di costo ma, soprattutto, alla nuova impostazione del sistema dei controlli.

D'altra parte, viene ripartita fra due Ispettorati generali la funzione del monitoraggio sulla spesa pubblica, che era prevista in modo unitario dal Regolamento. Occorre evitare, inoltre, sovrapposizioni tra le competenze del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e quelle dell'Ispettorato generale per gli affari economici.

Il rilievo conferito alla funzione di liquidazione degli enti disciolti non pare trovare autonomo riscontro nel Regolamento.

Si segnala, altresì, l'opportunità di rafforzare l'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni in merito alla gestione dei rapporti con gli enti decentrati.

Inoltre, occorre chiarire a quale ispettorato compete la funzione « rapporti con organismi internazionali nelle materie di competenza ».

Per quanto concerne l'articolazione del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, si rileva una forte concentrazione di funzioni nel Servizio per le politiche di sviluppo territoriale. Non risultano, invece, assegnate ad alcun servizio le competenze previste dal Regolamento in materia di « inoltro agli organismi comunitari delle richieste di cofinanziamento » e di « attivazione dell'esercizio dei poteri sostitutivi ».

Sull'articolazione interna del IV Dipartimento si osserva che l'individuazione delle competenze della Direzione centrale per gli uffici locali e dei servizi del tesoro non chiarisce se ad essa fanno capo « il Servizio delle pensioni di guerra ed assegni vari a particolari categorie » e « i

Servizi relativi all'erogazione di trattamenti economici a carico di altre amministrazioni pubbliche»; si tratta, infatti, di funzioni indicate dal Regolamento approvato dal Consiglio dei ministri e non attribuiti espressamente ad alcuna articolazione del Dipartimento; occorre, inoltre, individuare il Servizio competente per la liquidazione degli indennizzi per beni perduti dai nostri connazionali all'estero.

Non viene indicato, inoltre, a quale servizio compete il « supporto delle con-

ferenze di coordinamento ed indirizzo previste dall'articolo 8, comma 2, del Regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti (in proposito, si inserisca il relativo riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera *d*) dello schema di Regolamento) e degli altri organi collegiali del Ministero per i quali non sia prevista una specifica struttura di servizio nell'ambito degli altri dipartimenti, ovvero presso gli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica ».

PROPOSTE EMENDATIVE

Alla proposta di parere del relatore, aggiungere la seguente condizione:

i servizi « dipartimentali » (così dovrebbero essere individuati) per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione, devono avere tutti (salvo nel dipartimento affari generali in cui sono affidati a più servizi i medesimi compiti.

Ai compiti qua e là indicati nel Regolamento vanno aggiunti quelli:

di segreteria del Direttore Generale; di economato e provveditorato dipartimentale;

di attuazione delle normative sulla trasparenza (241), sull'informazione e sui rapporti con i cittadini;

di coordinamento legislativo dipartimentale;

di controllo e verifica dei risultati conseguiti nella gestione delle risorse umane e strumentali;

dell'attivazione dei processi disciplinari;

di riscontro della legittimità degli atti assunti con proprie « determinazioni » da Dirigente Generale di ciascun Dipartimento o proposti da questo alla firma del Responsabile politico.

n. 1.

Boccia.

Alla proposta di parere del relatore, aggiungere la seguente condizioni:

La previsione di un Servizio per gli affari generali, il personale e la qualità dei

processi e dell'organizzazione nell'ambito di ciascun Dipartimento è positiva e necessaria.

Deve, però, essere ben definito il quadro di coordinamento tra detti servizi dipartimentali e (a monte) il Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi e (a valle) le altre strutture dirigenziali dipartimentali.

Per il necessario coordinamento vi sono almeno due soluzioni:

a) specificare nel regolamento in relazione alle materia di comune competenza i diversi compiti che devono svolgere rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, i Servizi dipartimentali di cui trattasi, le altre strutture dipartimentali dirette da dirigenti e (attenzione!) gli uffici locali e regionali;

b) Rinviare la definizione dell'individuazione delle diverse, specifiche e dettagliate funzioni ad una « direttiva » generale ministeriale da adottarsi previo parere delle Conferenze di coordinamento e di indirizzo, secondo quanto previsto all'articolo 8 del Regolamento di attuazione del 13 febbraio 1998.

È da ritenersi preferibile la soluzione *b)* in quanto è complesso individuare definitivamente e completamente nel Regolamento tutti i casi di possibili cointeressenze.

Faccio un esempio in materia di gestione del personale (ma si potrebbe ripetere per l'Economato, per il Contenzioso e l'attività legale, per le procedure di cui alla legge n. 241 sulla trasparenza per il riscontro della legittimità degli atti): sicuramente spetta al Dipartimento Affari Generali del Personale e dei Servizi, la

gestione dello stato giuridico e del trattamento economico dei dipendenti, dell'indirizzo della contrattazione decentrata, (della previdenza e quiescenza, della mobilità esterna ed interdipartimentale, delle assunzioni ecc.

Mentre sicuramente spetta al Servizio Dipartimentale per gli Affari Generali il personale e la qualità dei processi, la gestione dell'orario di servizio e di lavoro all'interno del dipartimento, degli istituti della produttività, della mobilità interna al dipartimento, ecc.

Così come spetta ai singoli dirigenti delle Divisioni sub-dipartimentali la gestione delle presenze e delle assenze, delle ferie e dei permessi, del trattamento accessorio, insomma la gestione ordinaria delle risorse umane in disponibilità.

Se si vuole efficienza ed efficacia bisogna disciplinare (attraverso il rinvio alle direttive) con precisione l'attribuzione di compiti e funzioni.

Segnalo, in particolare, la necessità di disciplinare bene il quadro dei rapporti tra strutture centrali e strutture locali (ciò può essere fatto solo con « direttive » con progressivi aggiustamenti).

Alle osservazioni, ultimo periodo, secondo alinea.

Dopo l'articolo 5 del regolamento, aggiungere il seguente: 5-*bis*. con una o più direttive generali, il Ministro, parere delle conferenze di coordinamento e di indirizzo, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del Regolamento di attuazione 13 febbraio 1998 del decreto legislativo n. 430 del 1997, disciplina l'attribuzione e lo svolgimento coordinato di compiti e funzioni, relativamente alle competenze comuni, tra il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, i Servizi dipartimentali per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione le strutture sub-dipartimentali dirette da dirigenti e gli uffici locali e regionali.

Tale proposta ha valore di condizione al parere favorevole.

N. 2.

Boccia.

Alla proposta del relatore aggiungere la seguente condizione:

All'articolo 4 non ha ragione d'essere nel titolo e nel testo, dopo: « del personale e dei servizi » la specificazione: « del tesoro ».

Tale specificazione dovrebbe pertanto essere soppressa.

N. 3.

Boccia.

Alla proposta di parere del relatore aggiungere la seguente condizione:

Integrare l'articolo 6 con la previsione dell'istituzione anche presso gli Uffici di Gabinetto di un Servizio per gli Affari Generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione.

Nel medesimo articolo deve essere prevista l'emanazione di una direttiva del Ministro (ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento) per disciplinare i rapporti tra gli uffici del Gabinetto e le strutture del Ministero.

In particolare è necessario prevedere un raccordo funzionale tra l'Ufficio Legislativo del Gabinetto e gli Uffici Legislativi operanti all'interno del Servizio Dipartimentale degli Affari Generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione.

Le norme in vigore impongono, infine, di prevedere, alle dirette dipendenze del Ministro, un apposito « nucleo » di valutazione dei risultati generali e conseguiti dai dirigenti, anche ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 29/93.

N. 4.

Boccia.

Alla proposta di parere del relatore, pagina 2, aggiungere, in fine, la seguente osservazione.

Il dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel formulare le proprie osservazioni in data 16 gennaio 1998 in relazione allo

schema di regolamento concernente le attribuzioni dei dipartimenti del ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e disposizioni sull'organizzazione e sul personale, aveva richiamato l'attenzione sulla illegittimità di prevedere compensi fissati con decreto ministeriale « anche in deroga a disposizioni di legge ».

Tale considerazione era stata ribadita anche nel parere espresso dal Consiglio di Stato in data 19 gennaio 1998, che sottolineava l'anomalia di poter prevedere compensi autonomamente determinati. Al riguardo, mentre per tutti gli esperti chiamati a far parte dei vari organi collegiali previsti (cabina di regia, nucleo di valutazione, commissione della spesa pubblica, centro di contabilità nazionale) i compensi sarebbero determinati nell'ambito delle normative previste, per il richiamato comitato tecnico-scientifico degli esperti si verrebbe a creare una situazione anomala, dovuta al riferimento all'articolo 10 della legge 7 agosto 1985 n. 428, richiamato nelle note dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 430 del 1997, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 1997: articolo che sarebbe

stato invece opportuno inserire, dal momento che si intende operare una organica ristrutturazione, nell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo che elenca le norme da abrogare.

Sempre in riferimento all'articolo 5, appare del tutto inappropriata la possibilità concessa al capo del dipartimento del Tesoro, che sovrintende al comitato tecnico degli esperti la possibilità di nominare i suddetti esperti a rappresentare l'amministrazione in organismi nazionali e internazionali. Una cosa è rappresentare l'amministrazione ad adempiere compiti specifici o a partecipare a singole riunioni tecniche, altra cosa è la rappresentanza permanente negli organismi internazionali (Ocse, Ue, istituzioni finanziarie, eccetera), che richiede una procedura di nomina congiunta Tesoro-Esteri, e che non può che essere riservata ad alti funzionari dell'amministrazione, incardinati organicamente, e non a « esterni » con contratto a tempo determinato e privi di investitura politica.

N. 5.

Azzollini.

Parere approvato dalla Commissione parlamentare ex articolo 9, legge 94/1997, sullo schema di regolamento relativo all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

La Commissione parlamentare esprime il proprio parere sullo schema di regolamento dando innanzitutto atto al Governo di aver ristabilito un corretto rapporto istituzionale tra Esecutivo e Parlamento così come richiamato dai Presidenti delle Camere, nella lettera del 12 febbraio 1998.

Considerato che:

nel merito si esprime un giudizio positivo sull'impianto complessivo dello schema di regolamento, che completa il disegno dell'unificazione degli ex Ministeri del tesoro e del bilancio. Si individuano, in sostanza, gli uffici di livello dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti generali di livello C, attraverso i quali saranno esercitate le competenze attribuite ai singoli Dipartimenti. Viene così conclusa la prima indispensabile fase dell'unificazione, in attesa che il processo si concluda con l'emanazione dei successivi regolamenti necessari per esprimere un giudizio definitivo sull'integrazione compiuta;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

Osservazioni di carattere generale:

Dall'analisi del testo emerge una mancanza di uniformità sia nelle denominazioni (Servizi, Ispettorati, Direzioni), sia nel peso delle articolazioni interne ai Dipartimenti, alle cui sfere di competenza sono attribuite funzioni svolte dall'amministrazione del tesoro con una prevalenza delle funzioni esercitate dall'amministra-

zione del bilancio, con conseguente ridimensionamento di queste ultime.

Anche se lo squilibrio tra le strutture del Ministero del tesoro e del bilancio riflette una situazione preesistente (i dipendenti dell'ex Ministero del bilancio sono 600, quelli del tesoro 18.000), è pur vero che l'obiettivo legato al processo di unificazione è teso a potenziare le politiche di sviluppo e, conseguentemente, le strutture preordinate a tale compito.

L'organizzazione dei Dipartimenti presenta un consistente ampliamento dei posti di vertice delle strutture dirigenziali, il cui incremento (+15) dovrebbe, peraltro, essere motivato da ragioni di funzionalità ed efficacia soprattutto in relazione ai posti assegnati al Centro nazionale di contabilità pubblica. Sarebbe, pertanto, auspicabile che il Centro allargasse le sue competenze anche allo studio delle problematiche di contabilità degli enti locali.

Il taglio dei posti di VI livello non appare inserito in un complessivo ridisegno dell'organico, che risulta essere semplicemente la sommatoria di quattro organici preesistenti e tanto meno risulta collegato con un necessario progetto di riqualificazione professionale dell'attuale personale.

Inoltre, la costituzione del « Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro » con competenze in materia di attuazione delle politiche del personale, di relazioni sindacali, di assunzioni e trattamento giuridico ed economico del personale del Ministero va resa coerente con la creazione di analoghi uffici per gli affari

generali e per la gestione del personale interno in seno ai singoli Dipartimenti.

Si raccomanda, inoltre, l'omogeneizzazione dei compiti dei singoli uffici per gli affari generali ed il personale interni ai Dipartimenti.

Nel parere interlocutorio del Consiglio di Stato (n. 190/97 del 19 gennaio 1997) si manifestavano perplessità sull'istituzione del Comitato di garanzia per i controlli comunitari, non prevista dal decreto legislativo n. 430/1997 e neppure dallo schema di regolamento già trasmesso alle Camere. Tale organismo era invece presupposto dal decreto-legge n. 305/1997 (AIMA), decaduto, ed è attualmente previsto dall'articolo 3 di un disegno di legge all'esame del Senato (A.S. 2893). Pertanto, non esiste allo stato una norma di legge che ne autorizzi la costituzione.

Si osserva poi che, sulla norma del Consiglio tecnico-scientifico non compare più il riferimento all'ISAE, che avrebbe dovuto essere costituito con un regolamento previsto dalla legge delega e non ancora emanato. Si auspica che il relativo regolamento sia definito al più presto.

Osservazioni sull'articolazione dei singoli Dipartimenti:

La ripartizione delle competenze fra le articolazioni interne non sempre rispecchia l'assetto delle funzioni attribuite ai Dipartimenti dal Regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri. In particolare, non appare giustificata l'enucleazione di nuove competenze, non espressamente indicate nel Regolamento, per dare vita ad autonome Direzioni generali.

Questo si verifica, tra l'altro, nel caso del Dipartimento del tesoro, dove la Direzione VI assume funzioni non enunciate nel Regolamento in modo autonomo rispetto ad altre.

Occorre rendere esplicita, inoltre, l'attribuzione alla direzione di volta in volta competente della consulenza per l'attività predeliberativa del CIPE.

È auspicabile, inoltre, una migliore sinergia tra la direzione I del Diparti-

mento del Tesoro e il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione sul tema della gestione dei processi di privatizzazione.

L'articolazione degli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato non sempre corrisponde in maniera equilibrata alla ripartizione delle funzioni prevista dal Regolamento; ad esempio, non è conferito autonomo rilievo alla funzione di analisi, verifica e valutazione dei costi, che nel Regolamento appariva potenziata non solo in relazione alla nuova struttura del bilancio per centri di costo ma, soprattutto, alla nuova impostazione del sistema dei controlli.

D'altra parte, viene ripartita fra due Ispettorati generali la funzione del monitoraggio sulla spesa pubblica, che era prevista in modo unitario dal Regolamento. Occorre evitare, inoltre, sovrapposizioni tra le competenze del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e quelle dell'Ispettorato generale per gli affari economici.

Il rilievo conferito alla funzione di liquidazione degli enti disciolti non pare trovare autonomo riscontro nel Regolamento.

Si segnala, altresì, l'opportunità di rafforzare l'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni in merito alla gestione dei rapporti con gli enti decentrati.

Inoltre, occorre chiarire a quale ispettorato compete la funzione « rapporti con organismi internazionali nelle materie di competenza ».

Per quanto concerne l'articolazione del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, si rileva una forte concentrazione di funzioni nel Servizio per le politiche di sviluppo territoriale. Non risultano, invece, assegnate ad alcun servizio le competenze previste dal Regolamento in materia di « inoltro agli organismi comunitari delle richieste di cofinanziamento » e di « attivazione dell'esercizio dei poteri sostitutivi ».

Sull'articolazione interna del IV Dipartimento si osserva che l'individuazione delle competenze della Direzione centrale

per gli uffici locali e dei servizi del tesoro non chiarisce se ad essa fanno capo « il Servizio delle pensioni di guerra ed assegni vari a particolari categorie » e « i Servizi relativi all'erogazione di trattamenti economici a carico di altre amministrazioni pubbliche »; si tratta, infatti, di funzioni indicate dal Regolamento approvato dal Consiglio dei ministri e non attribuiti espressamente ad alcuna articolazione del Dipartimento; occorre, inoltre, individuare il Servizio competente per la liquidazione degli indennizzi per beni perduti dai nostri connazionali all'estero.

Non viene indicato, inoltre, a quale servizio compete il « supporto delle conferenze di coordinamento ed indirizzo previste dall'articolo 8, comma 2, del Regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti (in proposito, si inserisca il relativo riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera *d*) dello schema di Regolamento) e degli altri organi collegiali del Ministero per i quali non sia prevista una specifica struttura di servizio nell'ambito degli altri dipartimenti, ovvero presso gli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica ».